



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 147/14**

Lussemburgo, 11 novembre 2014

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-472/13  
Andre Lawrence Shepherd / Bundesrepublik Deutschland

**Secondo l'avvocato generale Sharpston, il personale militare non combattente può chiedere asilo ove ritenga di rischiare azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare quando questo possa comportare la commissione di crimini di guerra**

*Nel valutare tali domande le autorità nazionali non devono applicare norme o procedure derivanti dal diritto penale internazionale*

Ai sensi della direttiva UE recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato<sup>1</sup>, un cittadino di un paese terzo che ha il timore fondato di essere perseguitato nel suo paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, può chiedere lo status di rifugiato all'interno dell'UE.

Il sig. Shepherd, un cittadino statunitense, è entrato nelle forze armate americane nel 2003. Ha ricevuto una formazione come tecnico per la manutenzione di elicotteri Apache e nel 2004 è stato inviato in Iraq, dove si è occupato della manutenzione di elicotteri. Nel febbraio 2005 è tornato con la sua unità alla sua base in Germania. Ha quindi iniziato a nutrire dubbi sulla legittimità della guerra in Iraq e a svolgere indagini al riguardo. All'epoca in cui ha ricevuto l'ordine di partire di nuovo per l'Iraq, nel 2007, aveva maturato l'opinione che la guerra in Iraq fosse contraria al diritto internazionale. A suo parere tali operazioni militari comportavano l'impiego sistematico, indiscriminato e sproporzionato di armi senza tener conto della popolazione civile. In particolare, il crescente impiego di elicotteri Apache comportava l'incremento del numero di civili colpiti e ripetute violazioni del diritto umanitario internazionale. Considerava inoltre che gli elicotteri non avrebbero potuto essere utilizzati se lui e gli altri manutentori meccanici non li avessero predisposti per il combattimento.

Il sig. Shepherd non voleva correre il rischio di prendere parte a crimini di guerra nell'ambito delle operazioni della sua unità in Iraq. Non ha considerato la possibilità di chiedere alle autorità USA l'esonero dalle operazioni sulla base dell'obiezione di coscienza, perché non rifiuta del tutto il ricorso alla guerra e l'uso della forza. Infatti, si era di nuovo arruolato alla fine del periodo iniziale di servizio. Riteneva inoltre che una domanda di esonero dal servizio militare non lo avrebbe garantito contro un reimpiego in Iraq. Pertanto, ha deciso di lasciare l'esercito statunitense prima di iniziare un secondo periodo di servizio in Iraq e ha disertato l'11 aprile 2007. Poiché il rifiuto di prestare servizio militare in Iraq lo esponeva al rischio di essere perseguito per diserzione dalle autorità militari statunitensi, nell'agosto del 2008 il sig. Shepherd ha chiesto asilo in Germania.

Nel marzo 2011 il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati) ha respinto la richiesta di asilo del sig. Shepherd, in quanto (i) non sussiste alcun diritto fondamentale all'obiezione di coscienza; (ii) egli avrebbe potuto dimettersi dal servizio in modo legale; (iii) la direttiva qualifiche non si applica a una persona nella sua posizione.

<sup>1</sup> Direttiva 2004/83 CE del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004 L 304, pag. 12, «direttiva qualifiche»).

Il sig. Shepherd ha quindi impugnato tale decisione dinanzi al Bayerisches Verwaltungsgericht München (Corte Amministrativa della Baviera, Monaco, Germania). Ritiene che il Bundesamt si sia erroneamente concentrato sulla nozione di *atti* di persecuzione, trascurando la nozione di *motivi* di persecuzione. Nella valutazione della sua richiesta di asilo, il Bundesamt avrebbe erroneamente applicato principi di diritto penale internazionale e pertanto erroneamente concluso che lo status di rifugiato può essere riconosciuto ad una persona che rifiuta di prestare servizio militare solo se questi possa provare «al di là di ogni ragionevole dubbio» che, rimanendo nelle forze armate, si sarebbe reso colpevole della commissione di un delitto sanzionato dal diritto penale internazionale.

Il Bayerisches Verwaltungsgericht München ha quindi proposto diverse questioni relative all'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva qualifiche, che stabilisce che azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini di guerra, costituiscono atti di persecuzione ai fini della direttiva qualifiche. La questione principale è se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), si applichi a una persona nella posizione del sig. Shepherd e, in tal caso, come la sua posizione dovrebbe essere valutata.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Eleanor Sharpston considera che i termini «quando *prestare servizio militare comporterebbe* la commissione di crimini di guerra» (articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva qualifiche) si riferiscono a tutto il personale militare, compreso quello di supporto logistico e tecnico, incluso un meccanico addetto alla manutenzione degli elicotteri. Non vi sono elementi testuali, nella direttiva qualifiche, che circoscrivano tali termini al personale di combattimento. Tale lettura è coerente con l'obiettivo di fondo della direttiva qualifiche di identificare le persone che sono costrette dalle circostanze a cercare protezione nell'Unione europea e che ne hanno realmente bisogno.

L'avvocato generale considera difficile valutare se la persona interessata «sarebbe» indotta a partecipare alla commissione di crimini di guerra, poiché le autorità nazionali dovrebbero valutare atti e conseguenze di atti che ancora non si sono verificati.

Una valutazione siffatta è sostanzialmente diversa dalla valutazione *ex post* condotta nell'ambito dei procedimenti penali, in cui le autorità nazionali devono considerare se vi sia una connessione diretta tra gli atti dell'interessato e la ragionevole probabilità che possano essere commessi crimini di guerra, tale che l'interessato possa essere indotto a partecipare alla commissione di crimini di guerra perché le sue azioni integrano un elemento necessario di tali crimini.

Con riferimento alla questione se il sig. Shepherd possa essere qualificato come rifugiato ai sensi della direttiva qualifiche, vi dev'essere una connessione tra i motivi elencati in detta direttiva e gli atti di persecuzione definiti dall'articolo 9. Nel valutare se egli appartenga a un particolare gruppo sociale, le autorità nazionali dovrebbero esaminare se egli professi una convinzione di sufficiente rigore, serietà, fermezza e rilevanza in relazione al conflitto in questione. Dette autorità dovrebbero pertanto considerare se, sulla base del materiale di cui dispongono, sia ragionevole supporre che negli Stati Uniti le persone nella posizione specifica del sig. Shepherd siano percepite come diverse e siano soggette ad un particolare trattamento da parte della società in generale.

In ordine alla questione se il conflitto in questione debba implicare prevalentemente o in modo sistematico la commissione di atti quali crimini di guerra, o se sia sufficiente che il richiedente dimostri che le forze armate cui egli appartiene abbiano commesso in singoli casi tali atti, l'avvocato generale Sharpston afferma che nessuna delle due alternative è determinante rispetto all'applicabilità o meno dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva qualifiche. Ciò che rileva è la probabilità che il richiedente corra il rischio di commettere crimini di guerra. Non è necessario stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio che ci si possano aspettare violazioni del diritto umanitario internazionale. L'avvocato generale sottolinea che lo Statuto della Corte penale internazionale non è rilevante in tale valutazione.

L'avvocato generale Sharpston ritiene che l'esistenza di strumenti nazionali o internazionali per perseguire i crimini di guerra possa in linea di principio costituire un deterrente rispetto alla loro commissione. Tuttavia, è un fatto triste ma innegabile che, sebbene tali strumenti esistano,

vengano talvolta commessi crimini di guerra nel fervore di un conflitto. Pertanto, se si intende attribuire all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva qualifichere il valore di mezzo atto a tutelare coloro che rischiano di essere costretti a partecipare alla commissione di crimini di guerra, esso deve spiegare la sua efficacia indipendentemente dal fatto che esistano e vengano impiegati strumenti nazionali o internazionali per perseguire e punire i crimini di guerra.

Rispetto alla questione se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva qualifichere possa essere invocato nonostante l'azione militare sia autorizzata dalla comunità internazionale o intrapresa ai sensi di un mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'avvocato generale considera che l'esistenza di siffatto mandato non sopperisce all'esigenza della valutazione condotta ai sensi della direttiva qualifichere e non influisce sul suo risultato, né esclude di per sé la possibilità che crimini di guerra siano stati o possano essere commessi.

Con l'ultima delle sue questioni sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva qualifichere, il giudice tedesco chiede se prima di potersi basare su tale disposizione, un richiedente debba avvalersi della normale procedura di obiezione di coscienza prevista nel suo ordinamento nazionale. Spetta alle autorità nazionali verificare l'esistenza di siffatta procedura in base ai fatti e alle circostanze del caso. A parere dell'avvocato generale, non vi è alcun motivo per cui a una persona nella posizione del sig. Shepherd dovrebbe essere riconosciuto lo status di rifugiato a causa di atti di persecuzione che egli avrebbe potuto evitare, senza compromettere le sue convinzioni, se avesse dichiarato l'obiezione di coscienza sul fondamento delle disposizioni nazionali. Al contrario, se, in quanto membro del personale militare, gli fosse stato precluso ottenere il riconoscimento dello status di obiettore di coscienza sulla base della sua obiezione ad un suo reimpiego in Iraq, il fatto che non abbia richiesto il riconoscimento di tale status non può incidere in nessun modo sulla sua domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Infine, il Bayerisches Verwaltungsgericht München ha chiesto se la degradazione militare che segue una condanna ad una pena detentiva, l'ostracismo sociale e le ripercussioni negative associate ad una siffatta pena rappresentino atti di persecuzione ai sensi della direttiva. L'avvocato generale ha considerato che il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato sorge soltanto ove un atto di persecuzione sia collegato ad un motivo di persecuzione. Al riguardo, tutte le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte (incluso il sig. Shepherd) accettano che gli Stati possano imporre sanzioni al personale militare che si rifiuti di prestare servizio militare ove la diserzione *non* sia fondata su valide ragioni di coscienza e a condizione che qualsiasi sanzione e i procedimenti associati osservino gli standard internazionali. Pertanto, tale questione è rilevante solo se le autorità nazionali concludano che il sig. Shepherd *non* riteneva plausibilmente che avrebbe corso il rischio di commettere crimini di guerra in caso di un suo reimpiego in Iraq. I procedimenti di corte marziale e/o degradazione militare rientrano chiaramente nell'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia, un richiedente deve dimostrare che tali misure siano di per sé discriminatorie o che siano applicate in modo discriminatorio. Poiché il sig. Shepherd afferma di subire atti persecutori in quanto appartenente a un particolare gruppo sociale, nell'effettuare tale valutazione è necessario considerare se vi siano gruppi sociali negli Stati Uniti comparabili a quello al quale il sig. Shepherd dichiara di appartenere, se sia più probabile che il suo gruppo, rispetto al gruppo comparabile, subisca discriminazioni e se possa essere giustificata una disparità di trattamento apparente. In assenza di elementi, nel fascicolo, che dimostrino l'esistenza di siffatta discriminazione, spetta alle autorità nazionali la necessaria dettagliata valutazione dei fatti e delle circostanze.

È altrettanto impossibile affermare in astratto se un'eventuale azione penale sia sproporzionata o discriminatoria, o se la probabile sanzione penale in cui incorrerebbe il sig. Shepherd, se condannato per diserzione, sarebbe sproporzionata, determinando l'applicazione della direttiva. In termini generali, nel valutare se l'azione o sanzione penale per diserzione sia sproporzionata è necessario considerare se tali atti vadano oltre quanto necessario allo Stato interessato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una forza armata. In definitiva, anche tali questioni devono essere valutate dalle autorità nazionali alla luce delle circostanze del caso.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella

causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*